

**SERVIZI DIVERSI**
**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

CONTO TWIST è un marchio registrato di Banca Valsabbina SCpA  
 Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia  
 Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430  
 Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187  
 Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988  
[www.contotwist.it](http://www.contotwist.it)      [info@contotwist.it](mailto:info@contotwist.it)

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

<b>PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
Certificazione interessi	40 €
Certificazione delle competenze per Revisori dei Conti:	
- per rapporti affidati	150 €
- per rapporti non affidati	110 €
Dichiarazioni varie (referenza bancaria, saldi, tassi, etc.)	50 €
Dichiarazione di capacità finanziaria	50 €
Ammortamento titoli di credito:	
- recupero spese titoli con saldo fino a 100 €	25 €
- recupero spese titoli con saldo fino a 1.000 €	35 €
- recupero spese titoli con saldo fino a 3.000 €	165 € + costi di pubblicazione
- recupero spese titoli con saldo fino a 6.000 €	250 € + costi di pubblicazione
- recupero spese titoli con saldo fino a 13.000 €	300 € + costi di pubblicazione
- recupero spese titoli con saldo fino a 40.000 €	300 € + costi di pubblicazione
- recupero spese titoli con saldo oltre a 40.000 €	350 € + costi di pubblicazione
Ammortamento depositi nominativi:	
- recupero spese	30 €
Ammortamento assegni circolari/bancari trasferibili:	
- recupero spese	150 € + costi di pubblicazione
Rilascio duplicati di assegni circolari non trasferibili, denunciati, smarriti o distrutti	20 €
Apposizione per fermo assegni circolari non trasferibili, denunciati, smarriti o distrutti	15 €
Rilascio fotocopie di documenti:	
- per ogni fotocopia di assegni, libretti di risparmio, e/c movimenti o scalare	10 €
- per ogni copia di contratto di conto corrente e contratto dossier titoli	8 €
- per ricevute, attestati IRPEF, ILOR, IVA, con ricerca semplice in filiale	15 €
- per ricevute, attestati IRPEF, ILOR, IVA, ecc. con ricerca in archivio	15 €
- e/c movimenti o scalare richiesti da pensionati Inps ai fini di verifiche reddituali	1,55 € cad. – con massimo 25,82 €
Recupero spese per invio fax:	5 €
Ricerche Cerved:	
- spese recuperate per ogni nominativo per consultazione visura camerale	25 €
- spese recuperate per ogni nominativo per consultazione visura protesti	20 €
- spese recuperate per ogni nominativo per consultazione visura bilanci	50 €
Ricerche in Tribunale:	
- spese recuperate per ogni atto costitutivo, statuto, bilancio, etc.	25 €
- spese aggiuntive per ogni documento prodotto in fotocopia	5 €
Richieste informazioni:	
- spese recuperate su Italia	100 €
- spese recuperate su Europa	200 €
- spese recuperate su altri paesi	250 €
Spedizione di corrispondenza e plichi all'estero tramite corriere:	
- spedizione verso paesi Ue (Italia compresa)	15 €



- spedizione verso altri paesi Ue + Turchia	35 €
- spedizione verso Cina e Stati Uniti	20 €
- spedizione verso il resto del mondo	30 €
Spedizioni superiori a 500 g	5 €
Recupero spese per ricerca documentazione contabile	25 € per documento
Copia estratto Libri Sociali – formato A4	5 € (a facciata)
Copia estratto Libri Sociali – formato A3	10 € (a facciata)
Servizio GDO (Ritiro valori e servizio conta) eccetto moneta metallica	42 € iva inclusa (a passaggio)
Servizio ritiro e contazione moneta metallica	Condizione economica da prevenire in base alla tipologia di servizio richiesto
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)
Esercizio diritti GDPR ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679	10,00 € ad esercizio
Commissione Una Tantum per Trasferimento Rapporti	15,00 €

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

### Reclami

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

#### A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che

le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

**GLOSSARIO**

<b>Certificazione interessi</b>	attestazione della Banca degli interessi pagati dal cliente relativamente al periodo richiesto.
<b>Dichiarazione di capacità finanziaria</b>	dichiarazione con la quale la Banca attesta gli affidamenti in essere del cliente, nelle varie forme tecniche e le eventuali disponibilità.
<b>Visura</b>	relazione che descrive il patrimonio immobiliare di un soggetto (persona fisica o giuridica) ed indica gli eventuali gravami a suo carico (es. iscrizioni ipotecarie, pignoramenti ed ingiunzioni), così come risultano dagli atti della conservatoria.